

A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Prot. n. - 1 OTT. 2021
del 1/10/21
Prot. N. 0213718/21

Alla Regione Abruzzo
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 - 65127 Pescara
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: ACIAM SpA. - Rinnovo Autorizzazione Regionale D.D. n° DF3/1 del 07.01.2003 per la realizzazione ed esercizio di un Centro di trasfereza per rifiuti urbani. Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i.

Titolare autorizzazione: ACIAM SpA;

Autorizzazione: D.D. n° DF3/1 del 07.01.2003.

Codice SGRB: AU-AQ-019;

Sede Legale: Via Thomas Edison, 27 - Avezzano (AQ);

Sede Operativa: Comune di Cerchio (AQ) - Loc. Strada Circonfucense;

In merito all'oggetto:

- Vista la richiesta presentata dalla Regione Abruzzo, DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, con la nota prot. n° 0305253/21 del 22.07.2021 (ns. prot. n° 0161393/21 del 22.07.2021), ai fini dell'ottenimento del parere igienico sanitario di competenza di questo S.I.E.S.P. per il Rinnovo Autorizzazione Regionale D.D. n° DF3/1 del 07.01.2003 per la realizzazione ed esercizio di un Centro di trasfereza per rifiuti urbani sito nel Comune di Cerchio (AQ) - Loc. Strada Circonfucense;
- vista la documentazione allegata alla domanda;
- esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla Società ACIAM SpA in data 20.09.2021 (ns. prot. n° 203760/21) e in data 30.09.2021 (ns. prot. n° 212550/21), a seguito della richiesta di integrazioni dello scrivente S.I.E.S.P. prot. n° 171776/21 del 06.08.2021;
- dato atto che gli interventi che si intende adottare per il controllo dell'inquinamento sembrano adatti al contenimento e la riduzione delle emissioni a livelli accettabili e/o prescritti per la protezione della salute della popolazione;
- facendo evidentemente salva l'espressione di eventuali altri pareri per ciò che attiene le norme paesaggistiche, urbanistiche, di tutela dell'ambiente naturale, di piano

regolatore e sulla conformità dell'impianto alle specifiche norme di settore, in quanto riguardanti aspetti non di competenza igienico-sanitaria;

lo scrivente Servizio esprime parere favorevole per quanto di competenza igienico-sanitaria, alle seguenti condizioni:

1. il gestore dell'impianto è tenuto a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente;
2. l'autorizzazione dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n° 23 del 17 luglio 2007 (recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo"), il termine entro il quale dovranno essere prodotti i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale; tale documentazione dovrà essere prodotta in copia allo scrivente Servizio;
3. il gestore dell'impianto è tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale, sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore per gli addetti; dovrà provvedere inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici e di misura, in riferimento alla tutela della salute della popolazione.



IL DIRIGENTE MEDICO S.I.E.S.P.
Dr. Sandro GIZZI